

Circolare N.12/2019 del 31 dicembre

2019

“La Legge di Bilancio 2020 applicata ai Sodalizi Sportivi – Spunti di Riflessione”

Premessa

Il legge 160/2019, meglio nota come legge di Bilancio 2020 ha previsto alcune novità che riguardano il mondo sportivo e che si applicheranno a decorrere a partire dal Primo Gennaio 2020

Scopo della presente circolare è quello di analizzare le novità introdotte, fornendo ai Sodalizi indicazioni utili per potersi adeguare alle nuove prescrizioni contenute nella Manovra.

1) Sport Bonus & Detrazione Spese Sportive

L’articolo 1, al comma 177, ha esteso anche per il 2020 il c.d. Sport Bonus, istituito introdotto con la Legge di Bilancio 2019 e che prevede la possibilità di usufruire il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate alla manutenzione/restauro di impianti sportivi pubblici nonché alla realizzazione di nuovi impianti.

L’istituto, come per il 2019, prevede un beneficio nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate a favore sia del proprietario dell’impianto che del soggetto avente l’impianto in concessione ovvero in altro tipo di affidamento. L’agevolazione è riconosciuta nei limiti del 20% del reddito imponibile indicato in dichiarazione, per le persone fisiche e gli enti non commerciali e, per i titolari di reddito d’impresa, in misura non superiore al 10 per mille dei ricavi annuali, ripartito in tre quote di pari importo. L’importo non è cumulabile con altre agevolazione e deve essere effettuato tramite sistema di pagamento tracciabile.

L'utilizzo del credito può avvenire direttamente in dichiarazione per le persone fisiche e gli enti non commerciali, in diminuzione delle imposte dovute; per i titolari del reddito d'impresa, il credito può essere utilizzato attraverso il meccanismo della compensazione.

Altra importante novità contenuta nella Legge di Bilancio 2020, ai commi 679 e 680 dell'articolo 1 è l'introduzione, a partire dal primo gennaio 2020, dell'obbligo di effettuare pagamenti per cui viene richiesta la fruizione della detrazione del 19% secondo modalità di pagamento tracciati, come ad esempio pagamento tramite bonifico, POS, assegno. Questa disposizione incide in particolare sulla possibilità di detrarre le spese per la partecipazione a corsi sportivi per i ragazzi dai 5 ai 18 anni, spese per le quali il Legislatore non ha previsto alcuna deroga, concessa esclusivamente per talune tipologie di spesa come ad esempio l'acquisto dei medicinali. Rimane fermo che la fruizione della detrazione deve essere accompagnata da idonea quietanza di pagamento contenete:

1. I Dati Identificativi del soggetto che ha erogato il servizio;
2. Causale di Pagamento;
3. Attività Sportiva Esercitata;
4. Importo Pagato;
5. Dati Anagrafici del praticante;
6. Codice Fiscale del Soggetto che ha effettuato il pagamento

2) Conclusioni

La Legge di Bilancio 2020 ha profondamente inciso sull'attività dei Sodalizi Sportivi. Questa affermazione trova la sua ragion d'essere non solo su quanto descritto nel precedente paragrafo, ma anche in ulteriori passaggi contenuti nel documento oggetto di disamina. In particolare, al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulla prestazione di lavoro sportivo, la Manovra prevede, a favore delle società sportive femminili che stipulano contratti di lavoro subordinato ovvero autonomo, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli anni 2020, 2021 e 2022, fino al limite massimo di ottomila euro annui.

Inoltre particolarmente interessante, per i Sodalizi Sportivi dotati di MOGC redatto ai sensi del Dlgs 231/01, l'introduzione, da parte della Legge di Bilancio 2020, dell'articolo 25-quinquiesdecies all'interno del sopracitato decreto, che estende la responsabilità delle persone giuridiche a chi commetta:

1. il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 Dlgs 74/2000);
2. il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri mezzi (articolo 3 Dlgs 74/2000);

3. il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (articolo 8 Dlgs 74/2000);
4. il delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili al fine di evadere le imposte (Articolo 10 Dlgs 74/2000);
5. il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 Dlgs 74/2000).

Giova ricordare che l'effetto esimente ex articolo 6 Dlgs 231/01 potrà essere invocato solo nel caso in cui l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi oppure che le persone che abbiano il reato abbiano eluso in maniera fraudolenta i modelli di organizzazione e gestione.

Riferimenti normativi:

- Decreto Legge 124/2019 convertito nella Legge 160/2019

Circolare 12/19 redatta a cura

Centro Studi AICAS

31 dicembre 2019